

## **TI\_GERICHTE 11.1996.20 vom 25. April 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1996.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.20)

FR: TI\_GERICHTE 11.1996.20 du 25 avril 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1996.20 del 25 aprile 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Per stessa ammissione dell'appellata il gravame le è pervenuto il 2 febbraio 1996, di modo che le osservazioni avrebbero dovuto essere inoltrate al più tardi il 12 febbraio successivo, ciò che non è avvenuto. Le osservazioni sono infatti state consegnate alla posta solo il 13 febbraio 1996, come risulta dalla busta di spedizione, e sono pertanto irricevibili in quanto tardive.

#### **E. 2**

Nel suo appello il marito ripropone dapprima la domanda di soppressione del contributo alimentare per la moglie a partire dal 1° ottobre 1995, sostenendo che l'emanazione del decreto 16 gennaio 1996 comporta per sua natura la sostituzione del decreto supercautelare 29 settembre 1995 fin dall'inizio. Egli aggiunge ancora che se il Pretore avesse avuto a disposizione tutti gli elementi emersi dal contraddittorio e dall'istruttoria che ne è seguita, non avrebbe accordato alcun contributo alimentare per la moglie già nel decreto supercautelare.

#### **E. 3**

Giusta l'art. 379 cpv. 2 CPC, nel caso in cui il giudice respinge o ammette la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate. Il testo stesso della norma indica che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se revocare il provvedimento emanato senza contraddittorio o se modificarlo. Il giudice può quindi decidere – caso per caso – quali siano gli effetti derivanti dalla revoca di un provvedimento da lui precedentemente disposto senza contraddittorio. In concreto, il quesito di sapere se - in mancanza di indicazioni - la revoca del provvedimento supercautelare dopo istruttoria avvenga ex nunc o ex tunc può essere lasciato indeciso, dal momento che il Pretore ha precisato esplicitamente il momento in cui entrava in vigore la decisione dopo contraddittorio. Si tratta pertanto di determinare se la scelta operata dal primo giudice possa essere condivisa. a) Nell'ambito delle misure cautelari in una causa di stato (art. 145 cpv. 2 CC), il giudice può imporre l'obbligo di versare contributi alimentari in via provvisoria con effetto retroattivo (DTF 115 II 201; I CCA sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M./M.). Un provvedimento supercautelare adottato in applicazione dell'art. 145 cpv. 2 CC, per altro, può essere rivisto anche in assenza di fatti nuovi e può essere modificato o revocato, a seconda delle circostanze concrete, con effetto ex nunc o ex tunc (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., 1980,

nota 441 ad art. 145 CC; SJ 1972 pag. 121 con nota a sentenza a pag. 123; DTF 120 Ia 61; RVJ 1995 pag. 217). Il giudice che, emanata una misura supercautelare, statuisce poi dopo audizione e istruttoria, ha in altre parole il diritto e l'obbligo di esaminare nuovamente e liberamente la situazione delle parti, senza essere vincolato dalle motivazioni della decisione presa in via supercautelare e persino in assenza di nuovi fatti (Rep. 1974 pag. 304 consid. 3). Egli ha quindi la possibilità di fissare un contributo alimentare diverso, maggiore o minore a seconda delle circostanze. b) Nella fattispecie, il primo giudice ha determinato il contributo alimentare supercautelare in fr. 951.–, pari alla differenza tra il reddito mensile del marito di fr. 3'366.– e il suo fabbisogno di fr. 2'415.–, lasciando quindi al debitore del contributo la disponibilità del proprio minimo vitale, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 I 97, 121 III 301). Esperita l'istruttoria, egli ha constatato che il reddito mensile del convenuto ammontava a fr. 3'483.– (doc. 8) mentre il suo minimo vitale era di fr. 2'799.– e sulla base di questi dati ha soppresso il contributo alimentare in favore della moglie con effetto dal 1° febbraio 1996, argomentando che fino a quella data restava in vigore il decreto supercautelare. Ciò equivale però a intaccare il minimo vitale del debitore alimentare nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1995 e il 31 gennaio 1996, dal momento che sia il reddito che il fabbisogno dell'appellante sono rimasti sostanzialmente immutati. Il Pretore non ha motivato la sua scelta e l'esame dell'incarto non consente di rilevare circostanze che potrebbero giustificare, per motivi di equità, di incidere per un periodo transitorio nel minimo vitale del marito, tanto più che il fabbisogno della figlia era comunque coperto dal contributo alimentare posto a carico del padre. Del resto la stessa motivazione del decreto supercautelare, che menzionava la più recente giurisprudenza sul minimo vitale del debitore (DTF 121 I 97, 121 III 301) dimostra che il Pretore non avrebbe accordato alcun contributo alimentare alla moglie se avesse avuto a disposizione sin dall'inizio i dati emersi poi dall'istruttoria. L'appello deve quindi essere accolto su questo punto, il contributo alimentare di fr. 286.– mensili per la moglie dovendo essere soppresso a partire dal 1° ottobre 1995.

#### **E. 4**

L'appellante contesta infine il contributo alimentare di fr. 665.– dovuto alla figlia \_\_\_\_\_ per il mese di ottobre 1995, chiedendo che lo stesso decorra solo dal 1° novembre 1995, in via subordinata che abbia effetto dal 1° ottobre 1995 ma limitatamente all'importo di fr. 350.–. A detta del marito, infatti, si deve tenere conto della circostanza che la moglie ha avuto un onere di locazione soltanto a partire dal 1° novembre 1995, avendo in precedenza soggiornato presso la suocera, da cui ha ricevuto gratuitamente vitto e alloggio. In prima sede, tuttavia, il convenuto non ha contestato il fabbisogno della figlia e si è rimesso per la determinazione del contributo alimentare al giudizio del Pretore, come risulta dal verbale di discussione del 24 ottobre 1995 e dal dibattimento finale provvisoriale del 16 gennaio 1996. L'appello su questo punto si rivela dunque improponibile già per il fatto che la censura sul fabbisogno di \_\_\_\_\_ è sollevata per la prima volta in appello, in contrasto con quanto previsto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Rep. 1981 pag. 298).

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello si giustificherebbe una ripartizione degli oneri processuali in ragione di un terzo a carico del marito e di due terzi a carico della moglie. In concreto l'appellata non ha invero presentato valide osservazioni all'appello, ma essa ha contribuito, con la presentazione dell'istanza supercautelare 28 settembre 1995 in cui chiedeva un contributo

alimentare di fr. 1'131.– mensili, eccedente le possibilità finanziarie del coniuge, a provocare la decisione viziata. L'istante deve quindi essere considerata soccombente e dovrebbe sopportare spese e ripetibili (DTF 95 I 316 cons. 4) in proporzione della propria soccombenza. La precaria situazione finanziaria dell'istante, ampiamente dimostrata dall'istruttoria provvisoria, lascia tuttavia presagire già fin d'ora l'impossibilità di incassare spese e ripetibili, motivo per cui, viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Considerata la situazione di indigenza dell'appellante e il parziale buon esito del gravame, la sua domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.